

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

Parte ricorrente rappresenta quanto segue:

- di essere titolare di n. 1 BFP della serie Q/P e di un BFP della serie Q;
- a fronte della richiesta di riscossione dei buoni, l'intermediario ha liquidato una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli;
- in particolare per il BFP della serie Q/P non risultano apposti timbri modificativi per il periodo 21-30, che dovrà essere liquidato secondo le condizioni originariamente stampigliate;
- per il BFP della serie Q, risulta dovuto un importo superiore a quanto liquidato, al lordo della ritenuta fiscale.

In conclusione, la parte ricorrente chiede:

che la resistente venga condannata:

per il buono n. 000.237, a riconoscere e a pagare al ricorrente le condizioni originarie di rendimento come riportate sul retro del buono stesso, per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno e quindi la differenza tra la somma già incassata e la somma risultante dal relativo ricalcolo di interessi;

per il buono n. 000.176 a riconoscere e a pagare al ricorrente la differenza tra la somma già incassata e la somma risultante dal relativo ricalcolo di interessi (come indicata nelle premesse).

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- ciascun buono in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%);
- il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al 20° anno;
- mediante l'impiego dei moduli della serie P e l'apposizione dei timbri, gli uffici postali hanno operato conformemente all'art. 5 del DM, nell'attesa dell'emissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, oltre a riflettere le esigenze finanziarie del paese;
- al momento del rilascio dei BFP, il cliente era a conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da recenti pronunce di merito.

L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche, precisa che i BFP sono stati emessi successivamente al DM 13/06/1986: la mancata modifica dei rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno comporta la liquidazione secondo la stampigliatura originaria.

DIRITTO

Oggetto del ricorso sono 2 buoni fruttiferi, di cui uno appartenente alla serie Q/P e l'altro appartenente alla serie Q. In particolare:

- Buono postale fruttifero n. 000.237 - Serie Q/P di 1.000.000 di lire emesso in data 12/02/1987

- Buono postale fruttifero n. 000.176 - Serie Q di 1.000.000 di lire emesso in data 30/12/1987

Per quanto riguarda il buono n.***237, si rileva che il buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986; sul fronte del titolo è leggibile l'apposizione del timbro modificativo della serie di appartenenza: da P a Q/P; sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie Q/P. La domanda formulata dal cliente è riferita alla liquidazione dei rendimenti della serie P per il periodo dal 21° al 30° anno.

Per quanto riguarda il buono della serie Q/P si osserva quanto segue. Le parti concordano sulla qualificazione del buono come appartenente alla serie "Q/P" in quanto, pur presentando il modello della precedente serie "P", è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986. Coerentemente, esso riporta l'indicazione "serie Q/P" sul fronte e la stampigliatura dei nuovi rendimenti sul retro.

Parte ricorrente domanda il rimborso del buono con applicazione degli interessi secondo quanto riportato sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno. L'intermediario ritiene che, rispetto a quanto indicato sul titolo in questione, debbano prevalere i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13.06.1986.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario. In particolare si richiama il consolidato orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015, n. 5653/2015 e n. 2987/18; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Nella controversia sottoposta a questo Collegio si rileva innanzitutto che i buoni postali fruttiferi sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986 che la resistente assume applicabile alla fattispecie all'esame. Secondo quanto affermato concordemente dalle parti, il buono in questione risulta originariamente contraddistinto dalla dicitura "serie P". Dalla copia del buono risulta che a tergo del titolo era stata originariamente stampata una tabella coi rendimenti riferiti alla suddetta "serie P": *"9% dal 1° al 3° anno; 11% dal 4° all'8° anno; 13% dal 9° al 15° anno; 15% dal 16° al 20° anno; più L. ...[l'importo varia a seconda del valore nominale del titolo - ndr]..... per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Anteriormente all'emissione del suddetto buono, come si è detto, è entrato in vigore il DM 13.06.1986, il quale stabilisce, per quanto interessa in questa sede, che *“Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”* (art. 4). *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”* (art. 5).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie “Q/P” (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P). Sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo (v. *supra*) - il seguente nuovo timbro: *“B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno”*.

Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge, come detto, *“L. ...[l'importo varia a seconda del valore nominale del titolo - ndr].... per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (*“L. ...[l'importo varia a seconda del valore nominale del titolo - ndr]... per ogni successivo bimestre...”*), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 2987/18, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*. Si precisa che tale posizione non viene scalfita dalla più recente sentenza delle Sezioni Unite n. 3963/2019. Questa, difatti, ha ribadito il principio, già recato dall'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 (*“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella*

Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”) per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione. In altri termini, le Sezioni Unite del 2019 non hanno affatto affermato la prevalenza in ogni caso sul dato testuale portato dai titoli di quanto stabilito da prescrizioni ministeriali emanate anteriormente alla loro sottoscrizione. Inoltre, in merito all'affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, si segnala che, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nella citata decisione del Collegio di Coordinamento, inoltre, si legge quanto segue:

“... Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)...omissis... In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta... omissis... Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli....omissis...”

Per quanto riguarda il buono della serie Q (n. ***176) si osserva che il buono non presenta stampigliature successive all'emissione (né sul fronte né sul retro).

Nella citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/20 del 3/4/2020, in relazione ai buoni della serie Q, si legge quanto segue:

“... omissis... Giova al riguardo osservare che dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe ratione materiae precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente” (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative a profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale. D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”, peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione”) su buoni appartenenti anche ad altre serie. In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%).

Tale richiamo conduce, ad avviso di questo Collegio, alla seguente conclusione, rilevante sia sul piano della valutazione del fondamento della domanda del ricorrente in ordine al BFP della serie Q, sia sul piano dell'esame delle sollecitazioni avanzate dal Collegio remittente: può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a

quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente... omissis..."

Visto quanto sopra, la domanda di parte ricorrente relativa al buono appartenente alla serie Q, non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie la domanda con riguardo al titolo della serie Q.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA